



Studio SECH e Associati

Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17

Tel. 0438/842701 – 0438/842613

Fax. 0438/981241 – 0438/83454

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

E-mail:

studio@secheassociati.com

segreteria@secheassociati.com

contabilita@secheassociati.com

armandosech@secheassociati.com

marcofregolent@secheassociati.com

carladeconti@secheassociati.com

alessiorizzo@secheassociati.com

robertolunardi@secheassociati.com

oscarsartor@secheassociati.com

florafassinelli@secheassociati.com

studiosech@legalmail.it

[Dott. Armando Sech](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Marco Fregolent](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott.ssa Carla De Conti](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Alessio Rizzo](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Roberto Lunardi](#)
Dottore commercialista

[Dott. Oscar Sartor](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott.ssa Clarissa Dall'Anese](#)
Dottore in economia
aziendale – economics
and management

[Dott.ssa Serena Zannoni](#)
Dottore in economia e
gestione delle aziende

[Dott.ssa Azzurra Calderari](#)
Dottore In Giurisprudenza

[Dott.ssa Valentina Daberto](#)
Dottore in economia
aziendale – amministrazione
e controllo

Pieve di Soligo, 27 Maggio 2020

OGGETTO: CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO

Gentili Clienti,

desideriamo informarVi che il Decreto Rilancio all'art. 28 ha previsto un nuovo credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo. A differenza di quanto previsto dal decreto "Cura Italia", convertito nella legge n. 27 del 24 Aprile 2020, la nuova agevolazione risulta più ampia, includendo tutti gli immobili destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico (compresi quelli nell'ambito del contratto di affitto azienda) o destinati all'esercizio dell'attività di lavoro autonomo e più strutturata.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare della presente agevolazione i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e gli enti non commerciali, in qualità di conduttori.

OGGETTO DEL BENEFICIO

Il credito d'imposta è riconosciuto sui **canoni di locazione, di leasing o di concessione** di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle sopracitate categorie di attività economica. Inoltre l'agevolazione spetta anche (in misura ridotta) sui canoni relativi a **contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo, destinati alle suddette attività.

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

Rispetto alla precedente versione, il Decreto Rilancio prevede precise condizioni per poterne usufruire:

- **avere ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente (2019); le strutture alberghiere e agrituristiche possono accedervi senza il rispetto della presente condizione.
- per i soggetti esercitanti attività economica, nel mese di riferimento, aver subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente;
- aver provveduto al **pagamento** dei relativi canoni (da effettuare in ogni caso entro il 31/12/2020).

BENEFICIO CONCESSO

Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020, con riferimento ai canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio, nella misura del:

- **60%** dell'ammontare dei canoni di locazione, leasing o concessione dei suddetti immobili;
- **30%** dell'ammontare dei canoni di servizi a prestazioni complesse o di affitto azienda comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo.

Circolare clienti n. 43/T/2020



L'agevolazione in esame non è cumulabile con il credito botteghe e negozi (agevolazione prevista dal Decreto "Cura Italia" per gli immobili di categoria catastale C/1) in relazione alle medesime spese.

Inoltre è possibile usufruire dell'agevolazione anche per le singole mensilità, se non si posseggono i requisiti per tutto il periodo agevolabile.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (Modello UNICO 2021, periodo imposta 2020) o in compensazione in F24, successivamente all'avvenuto pagamento del canone di riferimento. In alternativa è possibile optare per la **cessione del credito**, anche parziale, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari.

Vi invitiamo a contattare lo Studio in caso di dubbi o perplessità, i riferimenti sono le Dott.sse Dall'Anese Clarissa (cdallanese@secheassociati.com) e Daberto Valentina (vdaberto@secheassociati.com).

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Studio Sech e Associati